DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 77

Società per la gestione delle acque

All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo le parole: "e' autorizzato a costituire" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 30 aprile 1994,".

Versione in vigore dal 30 giugno 1994, non più in vigore dal 29 agosto 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414
Capo	IV — Norme concernenti termini scaduti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-differimento-di-termini-previsti-414-1994/art-77-societa-per-la-gestione-delle-acque/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it